

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Patrocinio a Spese Dello Stato](#) > Malta

Patrocinio a spese dello stato

Malta



Malta

La direttiva è stata recepita mediante avviso legale ([Ordni ta' I-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura Ċivili](#)  (48 Kb) ).

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione

Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione

La competenza territoriale si estende all'isola di Malta e all'isola di Gozo.

Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste

Le comunicazioni possono essere inviate:

- via fax (00356 25902859) o

- a mezzo posta:

Ir-Registratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda

La domanda può essere compilata in maltese o inglese.

■ Ultimo aggiornamento: 09/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.